

REGOLAMENTO

PER L'USO E LA GESTIONE SOCIALE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I°

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'uso pubblico ed alla massima diffusione dell'attività sportiva tra la collettività quale strumento di aggregazione, crescita e solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale si prefigge l'obiettivo di garantire a tutte le tipologie di utenza la possibilità di fruire degli impianti sportivi, secondo principi di equità e pluralità.

Articolo 2

Classificazione attività sportive

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

- attività *agonistica*, nella quale rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI .

- attività *giovanile*, nella quale rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile: nell'attività giovanile rientrano gli utenti di età dai 3 ai 16 anni, come previsto dalla normativa inerente i Centri di Avviamento allo Sport riconosciuti dal CONI;

- attività per *soggetti diversamente abili*, con problematiche fisiche e /o psichiche, nella quale rientrano quelle attività sportive che contribuiscono concretamente a favorire i rapporti interpersonali, l'aggregazione e l'integrazione sociale di una fascia d'utenza cosiddetta "socialmente debole".

- attività *occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, nella quale rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 3

Classificazione degli impianti sportivi

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi comunali:

impianti a rilevanza cittadina

Palazzetto dello Sport "S.Allende"- Stadio comunale "Mancini"- Piscina "Dini Salvalai"-

Piscina "F.Ricci" - Campo di tiro a volo "A.Iacucci" - Circuito ciclistico "E.Marconi" - Pista d'atletica "A.Zengarini"- Campo baseball Trave - Centro Tennis Trave

palestre

"Leonardi"- "Dini Salvalai"- "Zattoni"- Cuccurano - Marotta - "Venturini" - Metaurilia

campi sportivi

Marotta - Cuccurano - Ponte Sasso (Centro Sportivo e Sociale) - Ponte Sasso (Centro Sportivo e Sociale) calcio a 8 - Vallato - Bellocchi - Centinarola - Gimarra - S.Orso ("Montesi") - S.Orso ("Magellano") - Pisacane - S.Arcangelo - Frusaglia - AFAC - Fenile - Rosciano (calcio a 8).

palestre scolastiche

Bellocchi- S.Orso- Padalino- Nuti

piste polivalenti

Lido - Sassonia - Via Liguria - Rosciano - Cuccurano - Centinarola - Bellocchi- Ponte Sasso

campi tennis

Vallato-San Lazzaro- Marotta

campi bocce

Vallato - Ponte Sasso (Centro Sportivo e Sociale)

L'ordine di priorità delle attività sportive che possono essere svolte nei singoli impianti è il seguente:

per impianti a rilevanza cittadina quali Palazzetto dello Sport “S.Allende”, Stadio comunale “Mancini”, Campo di tiro a volo “A.Iacucci”, Campo baseball Trave

a) svolgimento di attività agonistica

b) svolgimento di attività giovanile

per impianti a rilevanza cittadina quali Piscina “Dini Salvalai” e Piscina “F.Ricci”

a) svolgimento di attività agonistica

b) svolgimento di attività giovanile

c) svolgimento di attività per soggetti diversamente abili

d) svolgimento di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

per impianti a rilevanza cittadina quali Circuito ciclistico “E.Marconi” - Pista d'atletica “A.Zengarini”- Centro Tennis Trave

a) svolgimento di attività agonistica

b) svolgimento di attività giovanile

c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

per palestre quali “Leonardi”-”Dini Salvalai” - ”Zattoni”- Cuccurano - Marotta

a) svolgimento di attività giovanile

b) svolgimento di attività agonistica

per palestre quali “Venturini” - Metaurilia

a) svolgimento di attività per soggetti diversamente abili

b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

c) svolgimento di attività giovanile

per campi sportivi quali AFAC - Fenile - Ponte Sasso (calcio a 8) - Rosciano (calcio a 8)

a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

b) svolgimento di attività giovanile

c) svolgimento di attività agonistica

per gli altri campi sportivi

a) svolgimento di attività giovanile

b) svolgimento di attività agonistica

c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

per palestre scolastiche

a) svolgimento di attività giovanile

b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

per piste polivalenti e campi bocce

a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

per campi tennis

a) svolgimento di attività giovanile

b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

Articolo 4

Criteria per l'assegnazione degli impianti

L'assegnazione degli impianti è competenza esclusiva del Settore Sport, che ripartisce il monte ore disponibile in maniera proporzionale, nella misura ritenuta più congrua, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

- *ordine di priorità per tipologia d'utenza*

a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Fano;

b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Fano ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;

c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

- ordine di priorità per attività

per attività agonistica - livello dei campionati federali

per attività giovanile - numero di tesserati

per attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale - entità quote di iscrizione e/o di partecipazione

Nella ripartizione proporzionale del monte ore per ogni singolo impianto, l'Ufficio Sport tiene conto delle eventuali assegnazioni concesse all'utente richiedente anche negli altri impianti comunali.

Le assegnazioni sono valide per il periodo massimo di una sola stagione sportiva.

Articolo 5

Modalità di richiesta

Sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, il Dirigente competente procede alle relative assegnazioni e ne dà comunicazione ai richiedenti specificando chiaramente giorni, orari, decorrenza e termine del periodo concessi.

Le istanze di utilizzo degli impianti devono essere inoltrate all'Ufficio Sport utilizzando l'allegato modulo "A" entro il 31 luglio di ogni anno.

Le istanze pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di utilizzo per le attività occasionali della durata di un giorno, devono essere inoltrate almeno sette giorni prima dell'inizio delle medesime.

Articolo 6

Modalità di assegnazione

Ricevuta la comunicazione autorizzativa, e tassativamente prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a presentarsi all'Ufficio Sport per sottoscrivere l'allegato modulo "B" in base al quale si impegna:

a) a salvaguardare il patrimonio comunale;

b) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;

c) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;

d) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;

e) ad utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso;

f) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;

g) a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;

h) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

i) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Per gli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Sport il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività.

L'utilizzo delle palestre scolastiche, nei giorni ed orari liberi da necessità scolastiche, è determinato sulla base delle disposizioni di cui alle Leggi n.517/1977, n.23/1996, Legge Finanziaria 2003 (art.90 comma 26).

Articolo 7

Tariffe e pagamenti

Le tariffe di tutti gli impianti sportivi comunali, siano essi concessi in uso o in gestione, sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive di cui al precedente articolo 2 ed al livello dei singoli impianti.

Al fine di prevenire comportamenti scorretti o non improntati alla massima serietà da parte dell'utenza rispetto agli obblighi assunti, il pagamento dell'importo totale dovuto dovrà avvenire nei seguenti termini:

35% da corrispondere entro un mese dall'inizio dell'attività

45% da corrispondere a metà del periodo concesso

20% da corrispondere almeno un mese prima del termine dell'attività

Dall'importo totale verranno detratte a conguaglio le somme derivanti dall'eventuale mancato utilizzo degli orari assegnati per motivazioni non imputabili all'assegnatario, così come verranno aggiunte le somme relative ad orari supplementari autorizzati durante la stagione sportiva.

Le tariffe riferite alle attività occasionali ed alle manifestazioni di breve durata, dovranno essere corrisposte anticipatamente in unica soluzione.

Articolo 8

Sospensione, modifica e revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale può temporaneamente sospendere le autorizzazioni, avvisando i soggetti interessati, se possibile, con almeno sette giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti.

L'Amministrazione Comunale può inoltre modificare, di concerto con gli assegnatari, le autorizzazioni precedentemente rilasciate al fine di migliorare ed ottimizzare l'utilizzo delle strutture.

Le autorizzazioni vengono revocate:

- per la mancata ottemperanza di quanto descritto ai punti dalla lettera a) alla lettera i) del precedente art. 6;

- per il mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui al precedente art.7, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;

- per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali.

In caso di sospensione, modifica o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Articolo 9

Concessione a titolo gratuito

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali in sintonia con tutte le vigenti normative comunali e qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale

- manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della Città e delle sue peculiarità

- manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche.

Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

L'uso degli impianti non a domanda individuale è inoltre concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche e propedeutiche.

Articolo 10

Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle sole manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato o è opportunamente attrezzato.

Per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive i soggetti organizzatori dovranno chiedere ed ottenere la licenza di agibilità agli organi istituzionali preposti.

Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

In ogni caso le manifestazioni e le attività sportive hanno la priorità rispetto a quelle non sportive.

Articolo 11

Pubblicità ed esercizi commerciali

L'autorizzazione all'esposizione di materiale promopubblicitario all'interno degli impianti sportivi comunali in occasione di manifestazioni deve essere richiesta all'Ufficio Sport con apposita istanza in cui sia specificato quantità, tipologia, dimensioni, periodo d'esposizione e spazi nei quali si intende collocare il materiale stesso.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente.

I materiali promopubblicitari potranno essere esposti esclusivamente per la durata concessa dall'Ufficio Sport, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di determinare un canone di pagamento per detta esposizione sulla base dei seguenti elementi:

- livello delle manifestazioni e/o delle iniziative, sia continuative che di breve durata;
- tipologia e caratteristiche dell'impianto sportivo interessato.

Per la concessione di esercizi commerciali temporanei di qualunque natura all'interno degli impianti sportivi, si rimanda a quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali dei Settori Commercio e Polizia Amministrativa.

CAPO II°

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 12

Disposizioni generali

L'Amministrazione Comunale può concedere in gestione gli impianti sportivi comunali secondo criteri di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza ed imparzialità, finalizzati alla massima diffusione dell'attività sportiva.

La gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali (Legge Finanziaria 2003 art.90 comma 25).

Articolo 13

Modalità d'assegnazione della gestione

Gli impianti a rilevanza cittadina e le piste polivalenti sono affidati in gestione previo bando di gara ad evidenza pubblica la cui aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1) proposta economica 2) progetto di gestione 3) affidabilità societaria 4) consistenza associativa 5) esperienza e professionalità.

Per gli impianti specialistici, detto bando di gara avverrà tra soggetti operanti nella disciplina sportiva specifica.

Le palestre ed i campi sportivi sono affidati ai soggetti che sono radicati, operano e ne sono palesemente rappresentativi, anche dal punto di vista storico, nei quartieri ove sono ubicate le strutture.

Un ente di promozione sportiva è equiparato ai suddetti detti soggetti.

Qualora più soggetti operanti nello stesso quartiere presentino istanza di gestione per un singolo impianto, si procederà all'affidamento previa gara tra gli interessati sulla base degli eventuali lavori di miglioria e/o completamento eseguiti in precedenza sull'impianto nonché dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse concedere la gestione di un impianto sportivo ubicato in un quartiere privo di soggetti ivi operanti, o non interessati ad assumere la gestione, si procederà all'affidamento previo bando di gara ad evidenza pubblica come descritto al primo comma del presente articolo.

I rapporti tra Ente e gestore saranno regolati da apposita convenzione redatta sulla base dell'allegato schema "C", che potrà essere integrato o modificato in considerazione di particolari caratteristiche e/o particolari utilizzi degli impianti e/o particolari elementi inclusi nel bando di gara.

Articolo 14

Oneri a carico del gestore

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (ENEL, acqua, gas, telefono, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), spese per la manutenzione ordinaria, ossia:

impianto elettrico- riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampade, punti luce, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo;

impianto idraulico e produzione di acqua calda - riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, lavabi, wc ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura di pozzi biologici;

infissi - sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore o da terzi;

locali, spazi interni e tribune - imbiancatura, verniciatura, ricarica estintori;

arredi ed attrezzature – sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi;

aree verdi - ricariche, tagli periodici dell'erba e delle piantumazioni varie.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione, nonché con le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il gestore si impegna ad assumere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tutte quelle iniziative atte alla divulgazione dello sport tra i cittadini.

Articolo 15

Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione, ossia:

impianto elettrico- riparazione di danni causati da fenomeni atmosferici e comunque non dovuti a provate responsabilità del gestore, messa a norma in conformità alle disposizioni di legge;

impianto idraulico e produzione di acqua calda - sostituzione di caldaie, bollitori, radiatori in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti;

infissi - rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere purché il danno non sia stato causato dal gestore;

locali, spazi interni ed esterni e tribune - interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche, e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna, rifacimento completo di recinzioni, pavimentazioni, piastrellature;

arredi ed attrezzature - rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso;

aree verdi - rifacimento totale dei campi e delle aree verdi.

Articolo 16

Contributi di gestione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere ai gestori contributi annui qualora dalle rendicontazioni riferite agli esercizi gestionali risultassero disavanzi finanziari, negli importi che saranno definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

- tipologia e monte ore d'utilizzo dei singoli impianti;
- minori spese a carico dell'Amministrazione Comunale (utenze, funzionamento, manutenzione ordinaria, personale);
- attività sportiva del gestore;
- introiti da tariffe per il gestore;
- mancati introiti da tariffe per l'Amministrazione Comunale.

I contributi annui saranno determinati dal Dirigente del Settore Sport e corrisposti ai gestori in due rate con le seguenti modalità;

- la prima nella misura del 50% entro il mese di maggio;
- la seconda, a saldo, entro il mese di dicembre, sulla base degli effettivi mesi di gestione e previa verifica da parte dell'Ufficio Sport della corretta conduzione degli impianti concessi in gestione;
- prima della liquidazione della seconda rata, comunque entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre, i gestori dovranno presentare la rendicontazione, comprensiva di entrate ed uscite, attestante la realizzazione o meno di un disavanzo finanziario di gestione, fermo restando che l'Ufficio Sport potrà richiedere copia delle fatture e/o ricevute relative a tutte le utenze ed alle altre spese sostenute.

In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore al disavanzo finanziario di gestione.

Articolo 17

Riscossione tariffe

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali potranno riscuotere quanto dovuto dai fruitori, oltre che nei termini descritti nel precedente art.7, anche mensilmente.

I gestori sono tassativamente tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 18

Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dall'Ufficio Sport, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, di concerto con il gestore.

Qualora un gestore abbia un settore giovanile e agonistico numericamente cospicuo, è concessa al medesimo, esclusivamente per l'attività sportiva dei propri associati, la disponibilità della maggior parte degli spazi nell'impianto gestito.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la priorità di scelta per gli spazi nei quali vorrà svolgere proprie attività sportive, organizzate anche tramite le Circoscrizioni, a favore della collettività, con particolare riferimento a giovani, anziani e diversamente abili, attività per le quali verranno corrisposte ai gestori le tariffe d'utilizzo previste.

Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, dietro formale autorizzazione dell'Ufficio Sport e sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 19

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 20

Utilizzo gratuito

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito gli impianti concessi in gestione, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art.9, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 12 (dodici) giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno dieci giorni.

Articolo 21

Durata pluriennale della gestione

Le gestioni degli impianti sportivi comunali a rilevanza cittadina e delle piste polivalenti vengono di norma concesse per una durata da uno a tre anni. Detta durata può estendersi sino ad un massimo di anni dieci qualora il soggetto richiedente si impegni ad effettuare, a proprie spese, consistenti interventi di miglioria e/o completamento negli impianti sportivi comunali, previa presentazione di progetti e/o elaborati tecnici che saranno valutati ed eventualmente accolti dai competenti organi comunali prima della stipula della relativa convenzione. La durata dell'affidamento in gestione (tra anni tre ed anni dieci) viene valutata in base alla consistenza degli interventi di miglioria proposti. La convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere precise garanzie circa tempi e modi di realizzazione degli interventi proposti nonché regolare la risoluzione della stessa in caso di inadempimento.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria e/o completamento, che non potrà essere rimosso senza arrecare alcun pregiudizio all'impianto, passerà automaticamente in proprietà del Comune di Fano.

Resta inteso che il gestore, alla scadenza della gestione, in nessun caso e ad alcun titolo potrà pretendere indennizzi, rimborsi o avanzare qualsiasi tipo di rivalsa, per gli interventi di miglioria e/o completamento effettuati nell'impianto.

Articolo 22

Durata della gestione di palestre e campi sportivi

Le palestre ed i campi sportivi sono affidati in gestione a tempo indeterminato ai soggetti di cui al precedente art.12 che ne facciano richiesta, sino a quando non si verifichi una delle seguenti condizioni:

- presentazione di istanza di gestione da parte di altri soggetti sportivi operanti nel quartiere;
- cessazione della ragione sociale del soggetto gestore;
- revoca della gestione per le motivazioni descritte nel successivo art.23.

Articolo 23

Revoca delle gestioni

Sono considerati motivi di revoca delle gestioni:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- grave compromissione dell'igiene;
- reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- situazioni e/o problematiche giuridicamente conflittuali con l'utenza;
- applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- mancato rispetto del piano d'assegnazione spazi concertato con l'Amministrazione Comunale;
- impiego di personale non in regola con le vigenti normative del lavoro;
- reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, a proprio insindacabile giudizio, può revocare qualsiasi gestione per motivi di interesse pubblico o se lo riterrà opportuno per altre inadempienze del gestore.

In caso di revoca della gestione, in nessun caso il gestore potrà pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 25

Interventi nei campi sportivi e nelle palestre in gestione

I gestori delle palestre e dei campi sportivi comunali possono effettuare, a proprie spese e previa autorizzazione dei competenti organi comunali, interventi negli impianti gestiti al fine di economicizzarne i consumi, migliorarne la fruizione ed incrementarne gli introiti.

Tutto quanto realizzato dal gestore che non potrà essere rimosso senza arrecare alcun pregiudizio all'impianto, passerà automaticamente in proprietà del Comune di Fano.

Resta inteso che il gestore, in case di decadenza della gestione, in nessun caso e ad alcun titolo potrà pretendere indennizzi, rimborsi o avanzare qualsiasi tipo di rivalsa, per gli interventi effettuati nell'impianto.

CAPO III°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Eventi di protezione civile

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 27

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di cui alle deliberazioni consiliari n.842 del 19.12.1990, n.37 del 31.3.1993, n.282 del 16.11.1993, n.30 del 13.2.1995, n.125 dell'11.3.1995, n.47 del 13.3.1996, n.359 del 29.12.1998, n.350 del 20.11.2003.